



5% FINO A 150 MILA EURO, 10% FINO A 200 MILA E 15% OLTRE

Il contributo di perequazione è incostituzionale

Viola il principio di eguaglianza, non rispetta i criteri di progressività ed è discriminatorio. Per la Consulta, il contributo di perequazione sulle pensioni oltre i 90mila euro non è conforme al dettato costituzionale.

di Danilo De Fino
Direzione Previdenza Enpav

Il contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, previsto dal Decreto Legge n. 98 del 2011, è andato oltre i principi costituzionali. Questo l'assunto della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.116/2013, ha dichiarato l'illegittimità del contributo in parola, con il conseguente diritto alla restituzione del prelievo, in favore di tutti i cittadini che hanno una pensione superiore a 90.000 euro lordi annui. Il provvedimento, che aveva introdotto una sorta di ticket sulle pensioni d'oro (art. 18 comma 22 bis D.L. 98/2011), era stato adottato con la prima manovra estiva del 2011 del governo, quando era già in atto la grave crisi finanziaria che minacciava seriamente il bilancio pubblico. In sostanza la norma prevedeva un contributo del 5% sulla quota di

pensione eccedente i 90 mila Euro lordi, il 10% di quella oltre i 150 mila e il 15% della parte sopra quota 200 mila Euro. Destinatari del prelievo, nei limiti di importo lordo evidenziati, erano tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e quelli ad essi integrativi e complementari.

A sollevare la questione di costituzionalità della norma sono state le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti di Campania e Lazio. La Consulta ha seguito lo stesso ragionamento fatto nella pronuncia n. 241/2012, dove già si era occupata delle pensioni più ricche senza poter giungere alla decisione di merito sulla questione oggetto di giudizio a causa di un vizio del ricorso.

In sostanza la Corte ha dichiarato che "il prelievo ha natura tributaria in quanto determina una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico con acquisizione al bilancio dello Stato del relativo ammontare". In materia di Fisco, però, i fondamentali

principi costituzionali (art. 3 e 53 Cost.) ci impongono che le norme "siano commisurate alla capacità contributiva dei cittadini, che sono eguali davanti alla legge", senza la possibilità di distinguere tre tipologie di reddito per penalizzare alcuni o premiare altri.

Il contributo di solidarietà imposto alle pensioni d'oro quindi è illegittimo in quanto, essendo un prelievo di natura tributaria, viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva, realizzando "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini", gli ex dipendenti pubblici.

Del resto tale sentenza si pone in una linea di continuità con precedenti pronunce. In particolare nella sentenza n. 223/2012, dove la Consulta affrontò un meccanismo analogo al contributo di perequazione previsto per gli stipendi dei manager pubblici e poi cancellato dalla Corte, fu espressamente affermato che "L'eccezionalità della

situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale."

Ad oggi l'unico taglio di natura solidaristica sui redditi che resta operante è quello introdotto dalla manovra-bis del 2011 che comporta un prelievo deducibile del 3% sulla quota di reddito superiore ai 300 mila Euro, qualunque sia la fonte da cui provenga il reddito. ●

GESTIONE SEPARATA

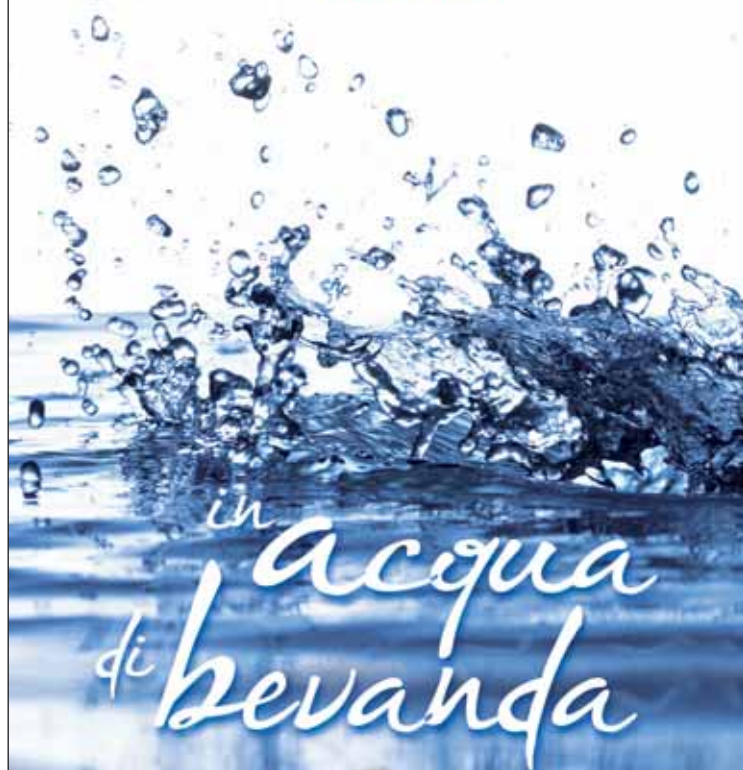
Ingiustificato l'accertamento Inps

Alcuni medici veterinari hanno ricevuto una comunicazione dell'Inps che li informa di essere stati iscritti d'ufficio alla Gestione separata Inps per il 2007: avrebbero dichiarato redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni "non assoggettati a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali". Al contrario, risulta che i destinatari della comunicazione, nell'anno 2007, erano regolarmente iscritti all'Enpav e avevano dichiarato al proprio Ente i redditi di lavoro autonomo professionale oggetto di accertamento Inps. L'accertamento dell'Istituto di previdenza nazionale è dunque ingiustificato e va annullato. L'Enpav ha già chiesto al Presidente e al Direttore Generale dell'Istituto di interrompere l'iniziativa. I Veterinari interessati possono rivolgersi alla Direzione Contributi dell'Enpav, richiedendo un'attestazione di iscrizione e di contribuzione, allegando copia della nota ricevuta. Verificata la regolarità della posizione previdenziale relativa al reddito contestato, l'Enpav fornirà tutte le informazioni necessarie.



BIO-VAC SGP 695

Vaccino liofilizzato per sospensione orale per polli contro la **Tifosi Aviare**



la salute animale per la salute dell'uomo